

Publicato il 27/04/2026

N. 02708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01724/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero **di** registro generale 1724 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG 9407957BB5 da Tralice Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

contro

Provincia **di** Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rachele Barbarano e Mjriam Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

nei confronti

Semataf S.r.l., non costituita in giudizio;

Gentile Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) del verbale **di gara** n.5 del 30 luglio 2024 nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi all'offerta tecnica in relazione al criterio **di** valutazione n.8;
- b) della determina dirigenziale, **di** estremi sconosciuti, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della **gara**, per l'esecuzione dei lavori **di** Completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere **di** estrazione biogas e regimentazione delle acque meteoriche della discarica sita in località Maruzzella, alla controinteressata Gentile Ambiente s.p.a.;
- c) della determinazione dirigenziale n.746 del 6/6/2024 **di** nomina dei commissari **di gara**;
- d) **di** tutti gli atti posti in essere dai commissari **di gara** con conseguente rinnovazione della **gara**;
- e) **di** ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tralice Costruzioni S.r.l. il 29/7/2025:

- f) della comunicazione **di** aggiudicazione definitiva della **gara** del 16/7/2025;
- g) della determinazione dirigenziale n.1128 del 7/7/2025 **di** aggiudicazione della **gara** comunicata il 16.7.2025;
- h) della comunicazione del 16/7/2025 con la quale sono stati trasmessi gli atti indicati sub f) e g);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti **di** costituzione in giudizio **di** Gentile Ambiente S.p.a. e della Provincia **di** Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La società ricorrente, terza graduata nella **gara** indetta dalla Provincia **di** Caserta per l'esecuzione dei lavori **di** completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere **di** estrazione biogas e regimentazione delle acque meteoriche della discarica sita in località Maruzzella, ha impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 4 aprile 2025, la determina (n. 746 del 6/6/2024) **di** nomina della **commissione di gara**, il verbale n. 5 del 30/6/2024, nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi all'offerta tecnica e, ove emessa, la determina **di** aggiudicazione.

In data 16/7/2025 la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta adozione dell'aggiudicazione definitiva (D.D. n.1128 del 7/7/2025), da quest'ultima impugnata per illegittimità derivata con motivi aggiunti depositati in data 29/7/2025.

2.- Si sono costituite in giudizio la Provincia **di** Caserta e l'aggiudicataria Gentile Ambiente S.p.A., entrambe eccependo, sotto diversi profili, l'inammissibilità tanto del ricorso quanto dei motivi aggiunti, opponendone, in subordine, l'infondatezza.

3.- All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memorie e repliche, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate, la controversia è stata trattenuta in decisione.

4.- Va accolta l'eccezione delle resistenti, e precipuamente della controinteressata, **di** inammissibilità per difetto **di** interesse del ricorso introduttivo, con il quale sono stati invero impugnati solo atti endoprocedimentali privi **di** immediata lesività.

4.1.- Quanto, in particolare, all'atto **di** nomina della **commissione** esaminatrice, la relativa impugnazione, infatti, in difetto dell'adozione del provvedimento **di** aggiudicazione (sopravvenuto solo ben tre mesi dopo il ricorso) si palesa sprovvista **di** interesse al pari degli atti compiuti nel corso del procedimento; e ciò in quanto la relativa nomina "*non produce ex se un effetto lesivo che implichi l'onere dell'impugnazione nel prescritto termine decadenziale, la quale va*

invece effettuata unitamente al provvedimento finale [con il quale] [...] diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato" (T.A.R. Campania, sez. VIII, 23/05/2025, n. 3982; T.A.R. Molise, sez. I, 4/01/2025, n. 4).

5.- I motivi aggiunti sono poi, all'evidenza, destituiti **di** fondamento, sicché, in ossequio al criterio della ragione più liquida, può prescindersi dalla disamina dell'eccezione **di** inammissibilità sollevata avverso i medesimi dalla controinteressata.

5.1.- Non può essere condivisa, infatti, l'unica censura ivi formulata, incentrata sulla pretesa violazione del principio della **competenza** professionale dei commissari **di** gara declinato dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “[...] *limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto*”.

5.2.- La doglianza è stata genericamente argomentata sul presupposto che nessuno dei componenti della **commissione** potrebbe vantare competenze o pregresse esperienze “*in materia ambientale*”, risultando anzi “*le esperienze dei commissari [...] del tutto estranee all'oggetto della gara*”, **di** guisa che, “*nel caso di specie, è la totalità dei commissari ad essere priva di una specifica competenza*”. Questa critica ha però una consistenza puramente assertiva e formalistica, e, soprattutto, è smentita in punto **di** fatto dalla lettura dei *curricula* dei commissari (Presidente ing. Montano, ing. D'angelo e ing. Oscurato).

5.3.- La disamina **di** questi ultimi consente **di** verificare *de plano*, infatti, in capo a tutti e tre i componenti dell'Organo valutativo, seppure in diversa misura, lo svolgimento pregresso **di** significative esperienze professionali nel settore dei rifiuti e in materia ambientale (quali componenti **di** commissioni **di** pubbliche gare, **di** R.U.P., **di** responsabili del servizio ambientale **di** diversi comuni o **di** connesse attività progettuali) e, nel caso del Presidente, **di**

apprezzare anche titoli accademici e post-**laurea** riguardanti il processo **di** gestione dei rifiuti solidi urbani.

5.4.- Il riscontro documentale **di** pregresse esperienze professionali dei **membri** della **commissione** riferibili ad aree tematiche **di** certo almeno contigue alle attività oggetto dell'appalto per cui si controverte consente, allora, **di** ritenere soddisfatto il requisito della **competenza** professionale della **commissione**, rispetto al quale non assume rilevanza esclusiva uno specifico titolo **di** studio, potendo il requisito essere integrato anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).

5.5.- Il motivo, in conclusione, va disatteso, siccome infondato alla luce della giurisprudenza formatasi nella materia, con riferimento alla quale è stato già da tempo precisato che la norma dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 non impone una rigida corrispondenza tra **competenza** dei **membri** della **commissione** e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendo la **competenza** ed esperienza richieste ai commissari essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603).

5.6.- Da ultimo, infine, rileva il Collegio che non può darsi ingresso allo scrutinio delle critiche rivolte dalla ricorrente ai punteggi assegnati dalla **Commissione** per l'offerta tecnica (in applicazione dei sub-criteri 8.1 e 8.2): ciò per un verso in ragione della loro collocazione, all'interno del ricorso, nella sola parte dedicata al "*fatto*", che vale a configurarle quali "*motivi intrus?*" (sulla cui inammissibilità per violazione del principio **di** specificità si v., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4643); per altro verso, in considerazione della funzione solo indiretta dei predetti rilievi critici, enucleati da parte ricorrente al solo scopo **di** individuare, in conformità a quanto preteso dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell'interesse ad agire, un rapporto

di derivazione tra la denunciata incompetenza dei **membri** della **commissione** e gli esiti valutativi espressi in relazione alla propria offerta.

6.- Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso per difetto **di** interesse;
- rigetta i motivi aggiunti depositati in data 29/7/2025.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze **di** giudizio nei confronti della Provincia **di** Caserta e **di** Gentile Ambiente S.p.a., che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori, come per legge, nella misura **di** un mezzo per ciascuna delle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera **di** consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO